

CONVENZIONE EX ARTT. 30 E 31 D.LGS. 18/08/2000 N. 267 TRA I

COMUNI ADERENTI AL Consorzio Intercomunale delle Farmacie La-

ziali "Co.I.Fa.L." PER IL PERSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI DI

CUI ALL'OGGETTO SOCIALE

L'anno duemilaquattordici, il giorno uno del mese di agosto

1 agosto 2014

tra

Il Comune di Gaeta (codice fiscale 00142300599), in persona

del Sindaco pro tempore Dr. MITRANO Cosmo, nato a Puerto La

Cruz (Venezuela) il 7 febbraio 1970 (codice fiscale MTR CSM

70B07 Z614Z), domiciliato per la carica in Gaeta, presso la

Casa Municipale in Piazza XIX Maggio;

Il Comune di Bracciano (codice fiscale 80157470586), in per-

sona del Sindaco pro tempore Dr. Giuliano Sala, nato a Brac-

ciano il 16 febbraio 1953 (codice fiscale SLA GLN 53B16

B114M), domiciliato per la carica in Bracciano, presso la Ca-

sa Municipale in Piazza IV Novembre n. 6.

PREMESSO CHE

1. i Comuni sopra emarginati con rispettive delibere di Con-

siglio Comunale (ovvero il Comune di Gaeta con delibera C.C.

n. 6 del 4 febbraio 2014; il Comune di Bracciano con delibera

di C.C. n. 6 del 13 marzo 2014) aderivano al Consorzio di cui

in epigrafe, così approvandone coevamente la presente conven-

zione ed il pedissequo statuto allegato alla stessa;

2. ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 del D.LGS

	267/2001, gli Enti locali che decidono di costituirsi in con-	
	sorzio debbono provvedere all'approvazione di una convenzione	
	ai sensi dell'art. 31 del T.U. unitamente allo statuto del	
	Consorzio;	
	3. la convenzione deve disciplinare le nomine e le competenze	
	degli organi consortili coerentemente con quanto disposto dai	
	commi 8, 9 e 10 dell'art. 50 e dell'art. 42 comma 2, lett.	
	M), e prevedere la trasmissione agli Enti aderenti degli atti	
	fondamentali del consorzio;	
	4. lo statuto del consorzio comprende l'esercizio di tutte le	
	attività di seguito elencate: la realizzazione, l'organizza-	
	zione e la gestione di qualsiasi servizio sanitario che abbia	
	carattere di pubblica utilità e che rientra negli scopi, nel-	
	le finalità e nelle competenze proprie degli enti comunali,	
	affinchè operando in forma consortile, si consenta l'istitu-	
	zione dei servizi medesimi laddove già non siano sorti, si	
	contribuisca al loro allargamento territoriale ed alla loro	
	diffusione. Nello specifico il Consorzio è diretto all'orga-	
	nizzazione ed espletamento dei seguenti servizi:	
	- informazione ed educazione sanitaria rivolta ai cittadini;	
	- promozione di rapporti e di collaborazioni con associazioni	
	anche di volontariato operanti nel settore socio-assistenzia-	
	le, nonchè socio-sanitario;	
	- campagne di igiene e prevenzione;	
	- consegna a domicilio di farmaci e parafarmaci;	

	- l'erogazione di ogni prodotto o servizio collocabile per legge attraverso il canale della distribuzione al dettaglio nel settore dei farmaci e parafarmaci;	
	- la gestione delle farmacie e dei depositi;	
	- la dispensazione delle specialità medicinali, anche veterinarie e dei preparati galenici officinali, omeopatici, di erboristeria, di prodotti parafarmaceutici, dietetici, integratori alimentari ed alimenti speciali, cosmetici e per l'igiene della persona, la fornitura di materiali di medicazione, di presidi medico-chirurgici, di reattivi e diagnostici;	
	5. la gestione dei servizi per i quali è stato costituito il consorzio ha la medesima durata dello stesso;	
	6. la disciplina in esame potrà essere soggetta ad aggiornamento sulla base delle successive indicazioni legislative e dell'Autorità per la regolazione dei servizi pubblici;	
	7. la scelta di concentrare presso un unico ente i servizi affidati al medesimo, trova spiegazione e giustificazione negli indirizzi tracciati dalla Comunità Europea in materia di servizi di pubblica utilità, privilegiandone l'integrazione;	
	8. I Comuni consorziati, previo assenso manifestato con specifica deliberazione dell'Assemblea consortile, possono affidare altre funzioni al Consorzio purchè non contrastino con lo scopo sopra indicato;	
	9. la presente convenzione potrà essere oggetto di integrazioni, variazioni, modifiche previo accordo tra le parti,	

così come potrà essere integralmente sostituita.

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Recepimento della premessa

Le premesse sono parti integranti ed inscindibili in quanto costituiscono condizioni preliminari, essenziali ed irrinunciabili per l'assunzione dei diritti e delle disposizioni volute dalle parti con la presente convenzione

Art. 2 - Finalità della convenzione

La presente convenzione ha come finalità quella di regolare i rapporti tra gli Enti aderenti al Consorzio circa i servizi affidati di cui al seguente art. 3, fissandone gli obblighi reciproci al fine di garantire l'autonomia gestionale del consorzio ed il contemporaneo perseguimento degli obiettivi di servizio delle Amministrazioni Comunali, a favore delle comunità servite.

Essa rappresenta le linee guida alle quali i membri del Consiglio di Amministrazione del consorzio e/o soggetto gestore dovranno attenersi, sia a livello di programmazione della propria attività che di verifica della gestione operativa, nel rispetto dello statuto e dell'art. 1710 c.c.

Art. 3 - Oggetto della convenzione

La presente convenzione disciplina le nomine e le competenze degli organi consortili in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. nonché dalle altre norme applicabili.

Art. 4 - Organi del Consorzio

Gli organi del Consorzio sono i seguenti:

A) Assemblea Consortile;

B) Consiglio di Amministrazione;

C) Presidente;

D) Direttore Generale

E) Collegio dei Revisori dei Conti;

Art. 5 - Assemblea Consortile

L'Assemblea consortile, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei Comuni consorziati e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente Statuto, obbligano tutti gli enti aderenti.

L'Assemblea consortile è composta dai rappresentanti dei Comuni consorziati, nella persona del Sindaco o di un suo delegato.

L'eventuale delegato del Sindaco deve essere in possesso dei requisiti di eleggibilità al Consiglio comunale.

Non può essere delegato un componente del Consiglio di Amministrazione, del Collegio dei Revisori dei Conti o un dipendente del Consorzio. Si applicano comunque le disposizioni di cui all'art. 2372 cod. civ.

La sostituzione o la cessazione del Sindaco dalla propria carica comporta l'automatica inefficacia della delega.

Ogni Comune consorziato ha diritto ad un voto nell'Assemblea.

Qualora si verificano variazioni alla quota proporzionale di partecipazione dei singoli Comuni consorziati, a seguito di

	decadenza, recesso o adesione di nuovi enti, l'Assemblea consortile delibera la proposta necessaria a ripristinare il valore percentuale delle quote di partecipazione. Il Presidente del Consorzio comunica a tutti i consorziati l'adeguamento.	
	Art. 6 - Attribuzioni dell' Assemblea consortile	
	L'Assemblea consortile è l'organo di indirizzo e controllo amministrativo del Consorzio e definisce gli indirizzi generali dell'attività dell'Ente.	
	L'Assemblea consortile, oltre alle ulteriori attribuzioni disciplinate nello Statuto, è competente a:	
	a) determinare gli indirizzi generali ai quali il Consiglio di Amministrazione deve attenersi per il perseguimento delle finalità consortili. In particolare, l'Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione, stabilisce le modalità con le quali provvedere alla gestione del servizio farmaceutico, regolandone tempi e forme, fissando il quadro generale economico e tariffario;	
	b) approvare la convenzione di servizio da stipulare con l'affidatario della gestione;	
	c) approvare gli atti fondamentali ad essa sottoposti dal Consiglio di Amministrazione;	
	d) deliberare in ordine alle richieste di ammissione o di recesso nel Consorzio;	
	e) formulare le proposte di modificazione dello Statuto e, in seguito all'approvazione dei Comuni consorziati, dichiararne	

l'efficacia;

f) approva i regolamenti previsti dalla legge, ivi compreso

quello della nomina del Direttore Generale;

g) delibera su tutti gli atti di natura contabile;

h) adotta gli atti di scioglimento del Consiglio di amministrazione.

Art. 7 - Presidente dell' Assemblea consortile

L'Assemblea consortile è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di impedimento, da altra persona eletta dalla stessa Assemblea per l'occasione.

Il Presidente può essere assistito da un segretario, le cui funzioni saranno svolte da un componente dell'Assemblea consortile.

Il Presidente dell' Assemblea consortile:

a) convoca l'Assemblea consortile fissando il relativo ordine del giorno;

b) presiede l'Assemblea consortile e sottoscrive insieme al segretario i verbali delle sedute assembleari;

c) cura, insieme al segretario, la trasmissione ai Comuni consorziati degli atti fondamentali del Consorzio;

d) compie tutti gli atti amministrativi necessari per rendere esecutive le deliberazioni dell'Assemblea consortile;

e) provvede a quanto necessario per il funzionamento dell'Assemblea consortile.

Art. 8 - Consiglio di Amministrazione

	Il Consorzio è amministrato da Consiglio di Amministrazione	
	composto da 3 a 5 membri, compreso il Presidente, eletti	
	dall'Assemblea consortile.	
	Possono essere nominati componenti del Consiglio di Ammini-	
	strazione solo coloro che siano in possesso dei requisiti di	
	eleggibilità al Consiglio comunale, con esclusione dei consi-	
	glieri comunali dei comuni consorziati.	
	Il Consiglio di Amministrazione dura in carica cinque anni.	
	L'insediamento dei successivi componenti deve avvenire entro	
	e non oltre 30 giorni dalla deliberazione assembleare di no-	
	mina.	
	L'intero Consiglio di Amministrazione decade dal mandato qua-	
	lora, nel corso del quinquennio, l'Assemblea consortile ab-	
	bia proceduto alla revoca della metà degli amministratori.	
	Art. 9 - Presidente del Consiglio di Amministrazione	
	Il Presidente del Consiglio di Amministrazione viene eletto	
	dall'Assemblea consortile per assolvere ai compiti istituzio-	
	nali previsti nel presente Statuto.	
	In caso di assenza o di impedimento, le funzioni sono eserci-	
	tate dal consigliere di amministrazione più anziano di età.	
	Art. 10 - Attribuzioni del Presidente del Consiglio di Ammi-	
	nistrazione	
	Al Presidente spettano la firma sociale e la rappresentanza	
	esterna del Consorzio di fronte ai terzi, anche in giudizio,	
	nell'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Ammini-	

strazione.

In particolare, il Presidente:

a) rappresenta il Consorzio nei rapporti istituzionali con i Comuni, anche non consorziati, con le Regioni, con le Amministrazioni statali e con ogni altro ente, sia pubblico che privato;

b) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea consortile;

c) propone al Consiglio di Amministrazione i provvedimenti per migliorare l'efficienza e la funzionalità del Consorzio;

d) controlla e coordina l'attività complessiva del Consorzio, promuovendo indagini e verifiche sulla corretta gestione del servizio farmaceutico da parte dell'affidatario, e proponendo al Consiglio di Amministrazione le azioni conseguenti;

e) compie gli atti necessari a rendere esecutive le deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione, vigilando sulla relativa attuazione;

f) firma i mandati di pagamento, le procure alle liti, la corrispondenza e gli atti del Consiglio di Amministrazione;

g) esegue gli incarichi affidatigli dal Consiglio di Amministrazione;

h) adotta, in caso di comprovata necessità ed urgenza e sotto la propria responsabilità, i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione da sottoporre a ratifica nella prima adunanza utile del medesimo Consiglio;

	i) comunica all'Assemblea consortile la vacanza dalla carica	
	di Consigliere a seguito di decadenza, morte o dimissioni;	
	j) segnala all'Assemblea consortile le cause che comportano	
	la dichiarazione di decadenza;	
	k) compie tutti gli atti che gli sono demandati dalla legge,	
	dal presente Statuto o da apposite deliberazioni.	
	Art. 11 - Il Direttore Generale	
	1. Il Direttore Generale è nominato dall'Assemblea consortile	
	nel rispetto della normativa vigente e dura in carica per tre	
	anni, tale termine è rinnovabile.	
	2. Il Direttore Generale esegue le direttive provenienti dal-	
	le deliberazione Assembleari e del Consiglio di Amministra-	
	zione;	
	3. Il Direttore Generale può presenziare all'Assemblea con-	
	sortile se invitato e senza diritto di voto; prende parte al	
	CdA senza diritto di voto. Il CdA può riunirsi autonomamente	
	anche senza la partecipazione del Direttore Generale.	
	4. Per le incompatibilità del Direttore Generale valgono le	
	medesime disposizioni previste per il Consiglio di Ammini-	
	strazione.	
	Art. 12 - Collegio dei Revisori dei Conti	
	La revisione dei bilanci, il controllo sulla regolarità con-	
	tabile e la vigilanza sulla gestione economica e finanziaria	
	è affidata ad un Collegio dei Revisori, composto da 3 membri,	
	compreso il Presidente, nominati dall'Assemblea consortile.	

I componenti del Collegio dei Revisori devono essere scelti tra gli iscritti agli Ordini professionali di categoria dei Dottori Commercialisti, dei Ragionieri e dei Revisori Ufficiali dei Conti secondo quanto previsto dalla vigente normativa.

Non possono essere nominati Revisori dei Conti, gli amministratori del Consorzio, i loro coniugi, parenti o affini entro il quarto grado compreso, i componenti dell' Assemblea consortile o dei Consigli comunali degli enti consorziati, nonchè coloro che sono legati al Consorzio da un rapporto continuativo di prestazione d'opera retribuita, coloro che sono comproprietari, soci o dipendenti di imprese esercenti il servizio farmaceutico, coloro che hanno liti pendenti con il Consorzio, coloro che versano nelle condizioni di ineleggibilità previste dal Codice Civile per la composizione del Collegio Sindacale delle società di capitali.

La proposta di scelta dei Revisori non può essere discussa e deliberata ove non sia adeguatamente motivata e corredata da specifici titoli e requisiti professionali.

Art. 13 - Durata

Il Collegio dei Revisori dei Conti dura in carica 3 anni e può essere riconfermato solo per un altro triennio. La decadenza del Presidente o del Consiglio di Amministrazione non comporta la decadenza del Collegio dei Revisori.

In caso di rinuncia, di decadenza, di revoca o di morte di un

	Revisore si provvede alla sostituzione entro 60 giorni.	
	Art. 14 - Compiti del Collegio dei Revisori dei Conti	
	Il Collegio dei Revisori accerta la regolare tenuta dei libri	
	e delle scritture contabili, l'osservanza delle norme tribu-	
	tarie e attesta la corrispondenza del rendiconto alle risul-	
	tanze della gestione e delle scritture contabili, redigendo	
	apposita relazione nella quale siano evidenziate le corrette	
	valutazioni di bilancio.	
	Al fine di adempiere alla funzione di vigilanza sulla gestio-	
	ne economico e finanziaria del Consorzio, il Collegio dei Re-	
	visori:	
	a. esamina i progetti dei bilanci preventivi annuali e plu-	
	riennali, nonchè le loro variazioni, esprimendo eventuali os-	
	servazioni e proposte motivate;	
	b. formula una propria relazione al Bilancio Consuntivo;	
	c. esamina la documentazione relativa alla situazione econo-	
	mica e finanziaria del Consorzio e la relazione sulla verifi-	
	ca periodica dello Stato di attuazione del Piano-Programma,	
	formulando eventuali e motivate osservazioni e proposte al	
	Consiglio di Amministrazione;	
	d. esprime il proprio parere su specifiche questioni attinen-	
	ti alla gestione economica e finanziaria ad esso sottoposte	
	dal Consiglio di Amministrazione;	
	e. vigila sull'osservanza delle leggi e dello Statuto del	
	Consorzio.	

I Revisori possono partecipare alle sedute del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto e, comunque, possono chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle attività consortili. Partecipano alle sedute del Consiglio di Amministrazione nelle quali si discutono il Bilancio Preventivo, il Conto Consuntivo e i provvedimenti di particolare rilevanza economico-finanziaria. In ogni caso sono valide le sedute anche in loro assenza a condizione che sia stata effettuata regolare comunicazione.

Ai componenti del Collegio dei Revisori é assicurato l'accesso agli atti e documenti del Consorzio che siano di interesse per l'espletamento delle loro funzioni.

Ogni anno il Collegio dei Revisori presenta all'Assemblea consortile una relazione sull'andamento della gestione consortile nella quale siano quantificati in termini economici i dati della gestione.

Art. 15 - Rimborsi spese e compensi agli amministratori

1. Agli amministratori che, in ragione del loro mandato, si rechino fuori dal capoluogo del comune ove ha sede il consorzio, previa autorizzazione del presidente dello stesso, è dovuto esclusivamente il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute. La liquidazione del rimborso delle spese è effettuata dal dirigente competente, su richiesta dell'interessato, corredata dalla documentazione delle spese di viaggio e soggiorno effettivamente sostenute e di una dichia-

razione sulla durata e sulle finalità della missione.

2. Non sono previsti compensi agli Amministratori, ad eccezione dei rimborsi spese sopra descritti. Il compenso per il Direttore Generale non potrà superare l'importo lordo massimo annuale di Euro 9.000 (novemila) omnicomprensivi.

Art. 16 - Carattere dei servizi

I servizi oggetto della presente convenzione sono da considerarsi ad ogni effetto servizi pubblici e costituiscono attività di pubblico interesse sottoposti quindi alla normativa vigente e, pertanto, per nessuna ragione possono essere sospesi o abbandonati, salvo scioperi o altre cause di forza maggiore.

In caso di abbandono o sospensione o in genere per ogni grave inottemperanza degli obblighi e delle condizioni della presente convenzione i comuni potranno ai sensi dell'art. 1406 c.c., sostituirsi direttamente, o tramite altro ente e/o azienda, al Consorzio per l'esecuzione d'ufficio dei servizi, fatta salva la rivalsa delle spese sullo stesso Consorzio ex art. 1218 e 2043 c.c. ed indipendentemente dalle sanzioni applicabili al medesimo.

Art. 17 - Osservanza di leggi e regolamenti

Il Consorzio avrà l'obbligo di osservare e di fare osservare ai propri dipendenti oltre alle norme specificate nella presente convenzione, anche tutte le disposizioni riportate dalle leggi e dai regolamenti in vigore nonché le ordinanze co-

munali e degli altri enti competenti e specialmente quelle avvenuti rapporti con i servizi espletati dallo stesso.

Art. 18 - Estensione dei servizi

Il Consorzio si obbliga ad eseguire su richiesta dei comuni, con le modalità ed alle condizioni che verranno concordate, ulteriori servizi che dovranno risultare accessori o complementari o comunque connessi o sinergici all'oggetto della presente convenzione, anche se temporanei.

Tali nuovi servizi saranno retribuiti sulla base dei corrispettivi stabiliti d'intesa con comuni, tenuto conto della copertura e dei costi finanziari, nonché con la congrua remunerazione del capitale investito, tenuto conto delle correnti condizioni di mercato all'interno del settore di riferimento.

Il tutto compatibilmente ai tempi tecnici ed alle modalità operative per acquisirne il relativo know-how.

Art. 19 - Controllo dei servizi - Informazione

I comuni si riservano di attivare, a proprie spese, indagini conoscitive finalizzate a verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità del servizio.

I comuni possono effettuare in qualunque momento visite ed ispezioni nei locali deputati alla gestione dei servizi e nei locali del Consorzio, nonché nei luoghi in cui venga svolto il servizio pubblico, ovvero qualunque attività connessa.

In occasione delle ispezioni di cui sopra, i comuni possono effettuare campionamenti ad ogni operazione conoscitiva ivi

	compreso l'acquisizione di copie documentali o l'assunzione	
	di testimonianze comunque relative al loro servizio svolto,	
	avvalendosi di personale esperto anche esterno alla struttura.	
	Il Consorzio presta agli enti ogni collaborazione nell'esple-	
	tamento delle attività di cui sopra, compatibilmente con la	
	necessità di garantire la prestazione del servizio pubblico.	
	Il Consorzio sarà preventivamente invitato a partecipare alle	
	missioni di controllo anzi esposte, fornendo tutte le infor-	
	mazioni, i supporti e le documentazioni utili ai controlli	
	stessi.	
	L'informazione si attua attraverso la trasmissione agli Enti	
	aderenti dell'elenco degli atti deliberati dall'Assemblea del	
	Consorzio. La trasmissione di tali elenchi va effettuata dopo	
	l'adozione da parte dell'Assemblea ed entro la convocazione	
	della successiva seduta dell'Assemblea stessa.	
	Art. 20 - Obblighi particolari dei consorziati	
	I comuni si impegnano a cooperare per quanto possibile per a-	
	gevolare il migliore espletamento dei servizi da parte del	
	Consorzio con particolare riferimento all'adozione tempestiva	
	di tutti i provvedimenti ed alla cura degli adempimenti ri-	
	compresi nell'ambito delle proprie competenze istituzionali.	
	L'obbligo di cooperazione di cui al comma precedente si tra-	
	duce, in particolare:	
	a) nel favorire il sistema informativo per le comunicazioni	
	tra i Comuni ed il Consorzio;	

b) nel consentire il massimo e più agevole accesso a tutte le informazioni in possesso dei comuni con addebito dei soli costi eventualmente sostenuti;

c) nel dare collaborazione con i propri uffici amministrativi ed in particolare informare con congruo anticipo il Consorzio sulle modifiche dei Regolamenti comunali che possano, in qualche modo, influire sul servizio pubblico in esame, acquisendone parere non vincolante;

d) nell'attività di coordinamento con altre aziende partecipate per i fatti ed i comportamenti che potessero incidere sull'erogazione dei servizi pubblici in esame.

Art. 21 - Controversie

Per eventuali controversie in ordine all'interpretazione, esecuzione e/o risoluzione della presente Convenzione, si farà ricorso, ove non disposto diversamente dalla legge, a giudizio arbitrale:

il Collegio sarà composto da tre membri di cui uno nominato dal Comune, uno in rappresentanza del Consorzio ed un terzo nominato in accordo tra le parti o in mancanza di accordo dal Presidente del Tribunale territorialmente competente.

Gli arbitri decideranno secondo diritto in via rituale in conformità alle norme del Codice di procedura civile.

Art. 22 - Personale

È fatto obbligo al Consorzio di assicurarsi il corretto comportamento morale e professionale del proprio personale di-

	pendente verso l'utenza, nonchè la corretta disciplina nello	
	svolgimento delle mansioni dello stesso personale, con parti-	
	colare rispetto della normativa sulla sicurezza sul lavoro.	
	Tutto il personale dovrà mantenere in servizio contegno irre-	
	prensibile.	
	Art. 23 - Disposizioni finali	
	La convenzione dovrà essere interpretata secondo principi di	
	buona fede nel rispetto dell'art. 1366 c.c. e secondo le leg-	
	gi della Repubblica Italiana. Esso dovrà essere interpretato	
	nella sua interezza attribuendo a ciascuna clausola il senso	
	che ne deriva dal complesso dell'atto, tenendo conto della	
	reale intenzione delle parti al tempo della sua sottoscrizio-	
	ne ex art. 1362 e 1363 c.c.	
	Come ricordato innanzi, la presente convenzione potrà essere	
	oggetto di integrazioni, variazioni o modifiche previo accor-	
	do tra le parti, così come potrà essere integralmente sostituita.	
	La parte che intende attivare quanto sopra la proporrà	
	all'altra motivandone i contenuti, evidenziandone i benefici	
	per la collettività, apprezzandone gli aspetti di economicità	
	efficacia ed efficienza, precisandone i tempi di attivazione	
	suggeriti e quant'altro ritenuto opportuno.	
	Il trattamento dei dati personali è ammesso unicamente per le	
	finalità connesse all'espletamento delle attività oggetto	
	della presente convenzione e secondo le modalità a ciò stret-	

